SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 gennaio 2012**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 9 gennaio 2012 vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento validi a partire dal 2012.

Avvertiamo i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti. Preghiamo i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI



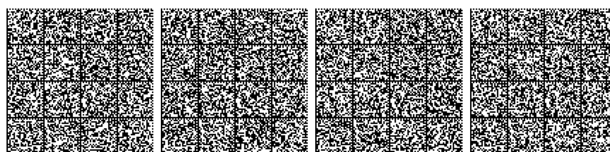


Ministero della difesa

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2011, n. **224**.

Regolamento recante disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, e 97 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2004/49/CE del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ed, in particolare, gli articoli 4, comma 6, lettere *b)* e *c)*;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 34 e n. 35 del 25 febbraio 2009 e n. 36 del 3 marzo 2009 recanti rispettivamente lo statuto, il regolamento di organizzazione ed il regolamento di gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, con il quale è stato individuato il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 luglio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2011;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

EMANA
il seguente regolamento:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Principi generali

1. Il reclutamento del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di seguito denominato: "Agenzia", avviene mediante procedure concorsuali o selettive i cui criteri informatori sono individuati nei principi fissati dall'articolo 97 della Costituzione, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, dagli articoli 7, 28, 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 165 del 2001".

2. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e delle relative modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, eventualmente tramite ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati finalizzati a realizzare anche forme di preselezione;

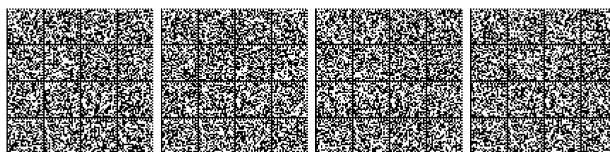
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alle selezioni sono ammessi cittadini italiani e cittadini dell'Unione europea che siano in possesso dei requisiti fissati dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

TITOLO II
PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Art. 2.
Avvio del procedimento di reclutamento

1. Il procedimento di reclutamento è avviato con provvedimento del direttore dell'Agenzia, previa deliberazione del comitato direttivo relativa alla pianificazione triennale del fabbisogno del personale ed alle effettive necessità di assunzione di personale, secondo quanto indicato all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo, comunque, conto delle riserve e delle facoltà di assunzione previste dalla legislazione in materia.



Art. 3.

Pubblicità del procedimento di reclutamento

1. I bandi concorsuali relativi al reclutamento del personale sono pubblicati per intero, mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Agenzia.

2. Qualora le procedure di cui al comma 1 abbiano ad oggetto la copertura di posizioni di lavoro specialistico o altamente qualificato, l'Agenzia può dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai gestori dell'infrastruttura ferroviaria, alle imprese ferroviarie e alle società e agli enti nazionali, internazionali ed esteri che per la loro attività specifica utilizzano personale in possesso di competenza professionale analoga a quella richiesta per la partecipazione alla procedura.

Art. 4.

Responsabile del procedimento

1. Il dirigente dell'ufficio competente in materia di reclutamento e formazione del personale, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35, con proprio provvedimento nomina il responsabile di ciascun procedimento concorsuale-selettivo, di norma, nell'ambito delle risorse umane assegnate al proprio ufficio. Il nominativo del responsabile del procedimento deve essere indicato nel bando concorsuale o nell'avviso di selezione.

2. Il responsabile del procedimento ha il compito di garantire la regolarità del procedimento medesimo nel rispetto della normativa di riferimento e dei termini fissati dal provvedimento di avvio della selezione o nel bando di concorso. Il responsabile del procedimento cura, tra l'altro, l'esatto adempimento in ordine a:

a) pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e con le altre forme di pubblicità previste dall'articolo 3;

b) informatizzazione delle domande e suddivisione in elenchi dei partecipanti;

c) istruttoria delle domande finalizzata all'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando, nonché all'accertamento della regolarità delle domande e della documentazione presentate dai candidati prima dell'inoltro della stessa alla commissione esaminatrice;

d) predisposizione dei decreti di esclusione dei candidati motivati dal difetto di almeno uno dei requisiti richiesti dal bando;

e) notifica ai candidati del provvedimento di esclusione attraverso invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

f) predisposizione del decreto di nomina della commissione esaminatrice;

g) predisposizione, d'intesa con l'ufficio preposto al trattamento economico e giuridico, dei decreti di impegno relativi ai compensi spettanti ai componenti della commissione esaminatrice, contestualmente all'adempimento di cui alla lettera *f)* ovvero qualora non possibile al termine della procedura selettiva;

h) adempimenti relativi all'insediamento della commissione esaminatrice, quali l'invio di copia del decreto di nomina ad ogni singolo componente, l'individuazione della sede di svolgimento delle attività della commissione, l'avvio dei contatti con il segretario della commissione in vista della futura trasmissione della documentazione afferente il concorso;

i) consegna formale al segretario della commissione esaminatrice della documentazione riguardante i candidati ammessi alla procedura selettiva;

l) approvazione, da parte della commissione esaminatrice, dei test relativi alla prova scritta sostitutivi dell'elaborato in forma scritta da somministrare in forma automatizzata;

m) custodia degli eventuali questionari o test relativi alla prova preselettiva o scritta ovvero di entrambe qualora la medesima custodia non risulti assegnata alla commissione esaminatrice ovvero alla impresa che ne cura la predisposizione in base al contratto di esternalizzazione;

n) organizzazione logistica dello svolgimento delle prove preliminari o delle prove scritte ovvero di entrambe;

o) comunicazione ai candidati del superamento della prova preliminare o della prova scritta ovvero di entrambe e della data fissata per le successive prove;

p) d'intesa con il segretario della commissione esaminatrice, organizzazione logistica delle sedute relative alle prove orali;

q) acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei titoli di precedenza e preferenza;

r) predisposizione del decreto di approvazione della graduatoria finale di merito e della nomina dei vincitori a seguito della trasmissione dell'ultimo verbale da parte del segretario della commissione esaminatrice;

s) pubblicazione, anche mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito dell'Agenzia della graduatoria dei vincitori;

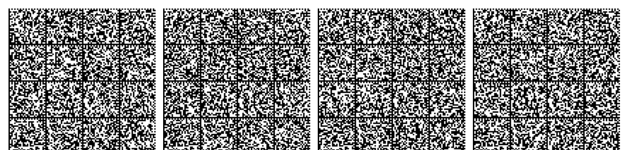
t) ricezione formale dal segretario della commissione esaminatrice della documentazione riguardante i candidati che ha formato oggetto dell'attività valutativa da parte della commissione stessa al termine delle operazioni concorsuali;

u) archiviazione della predetta documentazione in ossequio alla normativa concernente la tutela dei dati personali;

v) calcolo dei compensi spettanti ai componenti la commissione esaminatrice ed inoltro della documentazione relativa all'ufficio competente per la liquidazione degli stessi;

z) ogni ulteriore adempimento relativo allo svolgimento dell'attività procedimentale.

3. Il responsabile del procedimento è, altresì, competente in materia di istanze di accesso agli atti.



Art. 5.

Commissione esaminatrice

1. L'espletamento delle prove e le valutazioni dei candidati partecipanti alla procedura di reclutamento sono affidate esclusivamente ad una commissione esaminatrice nominata con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

2. La commissione esaminatrice è composta da un presidente e da due componenti scelti tra esperti nelle materie attinenti alla posizione da ricoprire e al corrispondente profilo professionale. I membri della commissione, anche per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, sono scelti fra i dipendenti dell'Agenzia e tra esperti esterni, secondo quanto disposto all'articolo 35, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La commissione può essere integrata con componenti aggregati nominati per la valutazione delle prove di lingua straniera richieste dal bando di concorso e per l'accertamento di competenze informatiche.

3. Non possono fare parte della commissione esaminatrice il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 e coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o del personale. Salva motivata impossibilità, la commissione può essere costituita nel limite massimo di due terzi da componenti del medesimo sesso.

4. La segreteria della commissione esaminatrice è affidata, di norma, a personale scelto tra i dipendenti dell'Agenzia. Al segretario sono affidate esclusivamente attività certificative e verbalizzanti.

5. Il segretario della commissione esaminatrice provvede alla custodia della documentazione relativa alla procedura di reclutamento e, al termine di ogni seduta della commissione esaminatrice, alla redazione di un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal presidente. Il segretario cura la trasmissione dei verbali originali al responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale di merito, ad eccezione del verbale relativo alla definizione dei criteri e delle modalità di valutazione che deve essere tempestivamente trasmesso in copia al predetto responsabile, al fine di consentirne l'accesso ai candidati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 6.

Adempimenti preliminari della commissione esaminatrice

1. I membri, anche aggregati, della commissione esaminatrice nella loro prima riunione e in ogni caso prima dell'inizio delle prove sottoscrivono una dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra i singoli componenti e i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, a seguito della presa visione dell'elenco nominativo degli stessi.

2. Successivamente alla verifica delle eventuali incompatibilità, la commissione esaminatrice procede alla:

a) definizione, prima dell'inizio delle prove, del termine del procedimento di reclutamento in considerazione del numero dei candidati e del tipo di procedura, dandone comunicazione al responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. In assenza dell'individuazione del predetto termine si applica il termine stabilito dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

b) definizione, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove e determinazione dei punteggi attribuiti alle categorie dei titoli e alle articolazioni degli stessi eventualmente individuate, nonché dei punteggi attribuiti alle singole prove, differenziate in relazione alla specificità dei profili messi a concorso e delle modalità di assunzione che può essere con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato o contratti di formazione e lavoro.

Art. 7.

Criteri generali per il reclutamento e la valutazione dei candidati

1. Le prove della procedura di reclutamento e le relative modalità di valutazione devono essere rapportate alla tipologia dei profili richiesti e possono essere differenziate con riferimento al tipo di contratto a tempo indeterminato o determinato.

2. Le procedure di reclutamento si svolgono ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, tenuto conto delle aree e dei profili cui si riferiscono.

3. I concorsi per esame ed i concorsi per titoli ed esami consistono in almeno due prove scritte ed in una prova orale; ove previsto, si provvede inoltre alla valutazione dei titoli ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento, in relazione alla specificità dei profili messi a concorso.

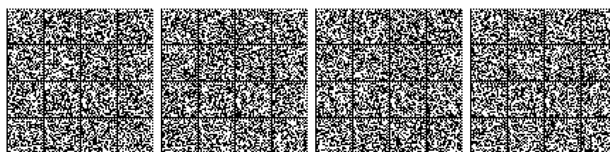
4. Per le categorie per le quali non è richiesto il possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea, il bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare le capacità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

5. I giudizi espressi dalla commissione esaminatrice nelle diverse fasi valutative sono definitivi e, laddove negativi, comportano l'esclusione dalle successive fasi previste dal bando.

Art. 8.

Prove preselettive

1. La procedura di reclutamento, nel caso in cui il numero delle domande pervenute dovesse risultare elevato e per espressa disposizione del bando, può essere preceduta da forme di preselezione mediante quiz a risposta multipla predisposti anche da imprese specializzate attraverso la stipula di uno specifico contratto, individuate nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.



2. Il punteggio ottenuto dal candidato nelle prove preselettive non è considerato ai fini del calcolo del punteggio finale al termine della procedura.

3. I quiz da sottoporre ai candidati predisposti dall'azienda specializzata prescelta sono approvati dalla commissione esaminatrice, la quale partecipa alle operazioni connesse allo svolgimento delle prove ed alla correzione dei test al termine delle stesse.

4. I contratti aventi ad oggetto la predisposizione dei quiz, la somministrazione di questi ultimi, la custodia dei medesimi, la vigilanza durante lo svolgimento delle prove, l'affitto della sede delle prove, sono stipulati dal competente ufficio dell'Agenzia, a seguito di motivata richiesta del responsabile dell'ufficio addetto al reclutamento del personale.

Art. 9.

Titoli

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale con contratti a tempo determinato ed indeterminato, sono valutabili soltanto i titoli che non costituiscono requisito di ammissione previsto dal bando. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) titoli di cultura;

b) titoli professionali;

c) titoli vari.

2. Rientrano tra i titoli di cultura i titoli di studio aggiuntivi rispetto a quello richiesto per la partecipazione alla procedura di reclutamento purché coerenti con il profilo da ricoprire, essendo il titolo di studio richiesto per l'ammissione eventualmente valutabile unicamente in relazione al voto riportato. Rientrano tra i predetti titoli, i diplomi di laurea e le lauree specialistiche, i dottorati di ricerca, i diplomi di specializzazione universitaria rilasciati o riconosciuti dallo Stato o conseguiti all'estero, purché riconosciuti equipollenti a quelli nazionali.

3. Rientrano tra i predetti titoli di cultura, con un livello inferiore di valutazione rispetto a quelli del comma 2, gli attestati di frequenza a corsi e master di perfezionamento universitari, le borse di studio rilasciate da università o amministrazioni pubbliche, i corsi di aggiornamento, qualificazione o similari, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato.

4. Rientrano tra i titoli professionali quelli riguardanti le abilitazioni all'insegnamento e alle professioni, l'espletamento di incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche o private, enti od organismi internazionali, nonché società od enti di provenienza per il personale di cui all'articolo 17; il servizio prestato a tempo determinato presso amministrazioni pubbliche o private, enti od organismi internazionali, nonché società od enti di provenienza per il personale di cui all'articolo 17, è titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo determinato ed indeterminato, lo svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione, di studio in genere, presso istituti universitari, ovvero di ricerca o sperimentazione, di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato; i lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni e per speciale incarico conferitogli dall'ente di appartenenza o da altre pubbliche amministrazioni purché riguardanti il profilo cui il medesimo candidato concorre; i riconoscimenti speciali quali encomi; l'anzianità rivestita nel profilo immediatamente inferiore a quello posto a concorso ed anzianità complessiva di servizio, anche nelle società od enti di provenienza per il personale di cui all'articolo 17, tali categorie di titoli possono o meno essere considerate alternative. La valutazione è differenziata a seconda che si tratti di servizi resi in livelli eguali o inferiori rispetto a quelli messi a concorso; è consentita una limitazione del periodo massimo valutabile e non sono valutabili servizi o incarichi analoghi ripetuti nel tempo.

5. Rientrano tra i titoli vari: pubblicazioni in riviste, testi o volumi specialistici presenti per esteso su riviste con criteri oggettivi di qualità relativamente a lavori originali, comunicazioni a congressi o convegni pubblicati in atti, premi ed altre attività collegabili purché attinenti alle materie oggetto delle prove di concorso, brevetti ed invenzioni.

6. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente, e comunque prima di aver preso visione dei nominativi dei candidati, i titoli valutabili per ciascuna delle predette categorie fissandone il relativo punteggio. In ogni caso sono valutati soltanto i titoli posseduti e materialmente prodotti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva.

7. Ferma restando l'eventuale diversa valutazione in ordine alla specificità delle aree professionali in relazione alle quali la procedura selettiva viene attivata, la ripartizione dei titoli e dei relativi punteggi nelle tre categorie principali di cui sopra deve avvenire equamente, evitando di attribuire ad una categoria una influenza determinante rispetto alle altre due.

8. Nelle selezioni per titoli ed esami non può essere assegnato ai titoli un punteggio superiore a dieci trentesimi del punteggio complessivo.

9. In tutti i casi in cui la commissione esaminatrice non valuti un titolo devono essere specificate le ragioni della mancata valutazione.

Art. 10.

Accertamento della regolarità degli atti e designazione dei vincitori

1. La commissione esaminatrice, esaurita l'attività di valutazione, forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e la trasmette al responsabile del procedimento.

2. L'ufficio preposto al reclutamento del personale, valutate le eventuali precedenze e preferenze dichiarate e comprovate all'atto della presentazione della domanda dai candidati risultati idonei, formula la graduatoria finale dei candidati e provvede ad inoltrarla al direttore affinché quest'ultimo possa procedere all'approvazione della stessa ed alla proclamazione dei vincitori, subordi-



natamente all'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Dalla data della pubblicazione della graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative.

3. Il provvedimento di proclamazione dei vincitori è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia entro cinque giorni dall'approvazione della graduatoria, ovvero con le modalità stabilite dal bando o dall'avviso di selezione.

4. La graduatoria rimane efficace per il periodo indicato dalle disposizioni legislative in vigore a decorrere dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e può essere utilizzata per la copertura dei posti per i quali il concorso era stato bandito.

Art. 11.

Tutela dei dati personali

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, gli esiti degli accertamenti connessi alle procedure selettive di cui al presente regolamento, nonché i dati personali forniti dagli interessati in relazione a qualsiasi forma di reclutamento sono raccolti e custoditi presso l'archivio del competente ufficio del settore amministrazione, affari generali e finanza dell'Agenzia.

2. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il responsabile del competente ufficio del settore amministrazione, affari generali e finanza.

TITOLO III

PERSONALE DIRIGENTE

Art. 12.

Accesso alla dirigenza e svolgimento delle selezioni

1. L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con concorso pubblico per esami, o per titoli ed esami, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Al concorso per esami ed a quello per titoli ed esami possono essere ammessi i dipendenti ed i soggetti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché il personale di cui all'articolo 17 inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, munito di diploma di laurea o laurea specialistica, che abbia compiuto almeno cinque anni complessivi di servizio presso l'Agenzia compreso il periodo di utilizzazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea sulla base della tabella di equiparazione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

3. La procedura concorsuale si svolge secondo le modalità indicate all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. Qualora la procedura preveda anche la valutazione di titoli, questa viene effettuata ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento.

4. Il trenta per cento dei posti a concorso è riservato al personale dipendente dell'Agenzia appartenente da almeno quindici anni alla qualifica per la quale è previsto l'accesso con diploma di laurea o laurea specialistica, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando. Qualora la quota di cui trattasi non venga interamente ricoperta da personale avente i requisiti sopra citati, la parte rimanente fino alla concorrenza del trenta per cento dei posti messi a concorso è riservata al personale dell'Agenzia comunque appartenente alla qualifica per la quale è previsto l'accesso con diploma di laurea o laurea specialistica, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, ivi compresa l'anzianità di servizio di almeno cinque anni di cui al comma 2.

5. I vincitori del concorso sono assunti dall'Agenzia e, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, ove non abbiano già maturato un'esperienza dirigenziale, sono tenuti a frequentare un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo quanto disposto all'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

6. I requisiti specifici e le procedure di selezione di cui ai commi da 1 a 5 sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi.

7. La retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo è stabilita con contratto individuale. Il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione, ai risultati conseguiti ed alla professionalità posseduta, sono determinati sulla base dei contratti collettivi per l'area dirigenziale applicabili al personale dell'Agenzia.

Art. 13.

Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da tre a cinque anni, con facoltà di rinnovo.

3. Gli incarichi di funzioni dirigenziali degli uffici sono conferiti dal direttore, sentito il dirigente di vertice del settore interessato.

4. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi si applica quanto previsto all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti nei limiti ed ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

6. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti nei limiti ed a tempo determinato anche ai soggetti



di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. La durata di detti incarichi è stabilita dal decreto legislativo medesimo.

TITOLO IV

SELEZIONE E ASSUNZIONE

DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Art. 14.

Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno

1. Per il reclutamento del personale si provvede nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, assicurando trasparenza, economicità e celerità di svolgimento. L'Agenzia può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7 e 36, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Le regole delle procedure di selezione di cui al comma 1 sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.

TITOLO V

GESTIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE

DEL PERSONALE

Art. 15.

Formazione

1. Le attività di formazione sono rivolte a:

a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia;

b) assicurare la continuità operativa dei servizi migliorandone la qualità e l'efficienza;

c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo.

2. L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale, per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacità potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalità polivalenti e della progressione di carriera.

Art. 16.

Tutela legale e copertura assicurativa

1. L'Agenzia garantisce la tutela legale e le spese di giudizio ai propri dipendenti ove si verifichi l'apertura di un procedimento civile o penale nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti, sempre che tali fatti non siano imputabili a dolo o colpa grave.

2. La garanzia di cui al comma 1 è sospesa nel caso di dolo o colpa grave del dipendente accertato con sentenza ancorché non passata in giudicato.

3. L'Agenzia garantisce con apposita polizza assicurativa i propri dipendenti che nello svolgimento delle mansioni e delle competenze per conto dell'Agenzia siano esposti al rischio di danni arrecati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a beni tangibili anche aziendali e al rischio di responsabilità civile in generale, con esclusione di fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave.

4. L'Agenzia garantisce le tutele di cui al presente articolo anche nei casi in cui il lavoratore si costituisca parte attrice verso terzi che gli abbiano procurato danni materiali, fisici e morali durante lo svolgimento del proprio lavoro ed in connessione con lo stesso.

5. L'Agenzia stipula apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto. Detta polizza è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Personale proveniente dal gruppo FS S.p.A. o da altre società ed enti

1. Nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e del cinquanta per cento dei posti previsti nell'organico dell'Agenzia, il personale di cui all'articolo 4, comma 8, lettera *b)*, del citato decreto legislativo, a domanda, può essere trasferito ed inquadrato nei ruoli dell'Agenzia stessa. La domanda di trasferimento ed inquadramento nel ruolo dell'Agenzia deve essere presentata dal personale interessato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Con disposizione del direttore dell'Agenzia, fatto salvo motivato diniego, il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 1 è inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, secondo i criteri di equiparazione previsti dalla delibera di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

3. Al personale che accede al ruolo dell'Agenzia secondo la procedura di cui al presente articolo è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico applicato al personale dell'Agenzia. A tale personale è garantito comunque, se più favorevole, il mantenimento del trattamento eco-



nomico di provenienza mediante assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile.

4. Al personale di cui al presente articolo eventualmente iscritto a fondi di previdenza complementare resta salva, ove possibile ed anche tramite specifici accordi, la facoltà di mantenere dette iscrizioni e le relative prestazioni.

5. Il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 297 del 1982, maturato dai singoli lavoratori presso le società del Gruppo F.S. s.p.a., comprensivo delle rivalutazioni di legge, alla data dell'inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, è trasferito, su richiesta dell'interessato, alla predetta Agenzia e si cumula a tutti gli effetti, comprese le successive rivalutazioni di legge, con gli accantonamenti che saranno effettuati a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia medesima. Le quote eventualmente accantonate presso il Fondo di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, permangono presso il predetto Fondo.

6. Per effetto del trasferimento delle somme di cui al comma 5, il Gruppo F.S. s.p.a. è liberato a titolo definitivo delle obbligazioni inerenti al pagamento delle somme stesse e delle relative successive rivalutazioni.

7. A partire dalla data di inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, al personale di cui trattasi si applicano le norme applicabili al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche anche in materia di trattamento di fine rapporto.

Art. 18.

Inquadramento del personale proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, ed in numero non superiore a dodici unità, il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizzato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, a domanda può essere trasferito ed inquadrato nei ruoli dell'Agenzia stessa.

2. La domanda di trasferimento ed inquadramento nel ruolo dell'Agenzia deve essere presentata dal personale non dirigente interessato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Per il personale dirigente proveniente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con incarico a tempo determinato presso l'Agenzia, collocato in aspettativa senza assegni secondo quanto disposto all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, la domanda di trasferimento presso l'Agenzia deve essere presentata dal dirigente interessato entro sessanta giorni prima della scadenza dell'incarico.

4. Con disposizione del direttore dell'Agenzia, fatto salvo motivato diniego, il personale che ha presentato la domanda di cui ai commi 1, 2 e 3 è inquadrato nel ruolo dell'Agenzia, secondo i criteri di equiparazione previsti dalla delibera di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

5. Al personale di cui al presente articolo assunto dall'Agenzia è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico applicato al personale dell'Agenzia.

Art. 19.

Trattamento giuridico ed economico

1. Al personale inquadrato nei ruoli dell'Agenzia si applica, nelle more dell'individuazione del comparto di contrattazione collettiva, il trattamento giuridico ed economico individuato dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Art. 20.

Ulteriori disposizioni

1. In considerazione di quanto disposto all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'Agenzia si applica l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 21.

Disposizioni finali

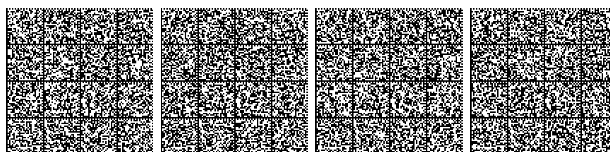
1. Fermi restando i vincoli previsti per le nuove assunzioni dall'articolo 20, all'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le diposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 16, foglio n. 74

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 97 della Costituzione:

«Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185, S.O.

— Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 8. *(L'ordinamento)*. — 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera *l)*;

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifi-



ca professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica."

«Art. 9. *(Il personale e la dotazione finanziaria).* — 1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.

4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.».

Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), pubblicato nella *gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2004, n. 267.

Il testo del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2003, n. 170, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie):

«6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla:

a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e periferico, dell'Agenzia, indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adozione dello statuto, recante fra l'altro il ruolo organico del personale dell'Agenzia, nel limite massimo di trecento unità e delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26, nonchè alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia;

b) definizione delle modalità del trasferimento del personale da inquadrare nell'organico dell'Agenzia proveniente dal Ministero dei trasporti, per il quale si continuano ad applicare le disposizioni del comparto Ministeri per il periodo di comando di cui al comma 8, nonché del personale di cui alla lettera *b)* del citato comma 8, da inquadrare nell'organico dell'Agenzia nel limite del 50 per cento dei posti previsti nell'organico stesso, fermi restando i limiti di cui alla lettera *a)* del presente comma;

c) disciplina del reclutamento da parte dell'Agenzia delle risorse umane, individuate mediante procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del relativo regolamento;

d) ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dei trasporti ed al conseguente riassetto delle strutture del Ministero stesso;

e) adozione del regolamento di amministrazione e contabilità ispirato ai principi della contabilità pubblica.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166:

«2. Nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e nel limite del numero di unità di personale compatibile con l'applicazione del trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nell'ambito delle suddette risorse, fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera *a)*, dello stesso decreto, al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Con delibera dell'Agenzia sono definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalità, i criteri di equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche del personale provvisoriamente assegnato all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonché l'equiparazione tra i profili delle due Agenzie. La delibera è approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 7, 28, 35, 36 e 38 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 7. (Gestione delle risorse umane). (Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998) — 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigen-



ziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.

6-*bis*. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-*ter*. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144."

«Art. 28. (Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia). (Art. 28 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n. 470 del 1993, poi dall'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 5-*bis* del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni della legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;

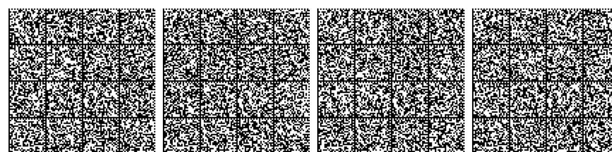
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.



7-*bis*. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

«Art. 35. (Reclutamento del personale). (Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-*ter* del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-*bis* del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1 lettera *aa)* del D.Lgs. n. 267 del 2000) — 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai princìpi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4-*bis*. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36.

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.

5-*bis*. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

5-*ter*. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati dai commi precedenti."

«Art. 36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). — 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera *d)*, del comma 1, dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla lettera *d)*, del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.



3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.

4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

5-*bis*. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 4-*quater*, 4-*quinquies* e 4-*sexies* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto."

«Art. 38. (Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea). (Art. 37 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 80 del 1998) — 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina..».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174:

«Art. 3. — 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 35 (Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'articolo 4, comma 6, lettera *a)* del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162), pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 2009, n. 92, S.O.:

«Art. 3. (Settore amministrazione, affari legali e finanza). — 1. Il settore amministrazione, affari legali e finanza si compone di 5 uffici e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attività:

a) amministrazione, bilancio e controllo;

b) reclutamento e formazione del personale interno dell'Agenzia;

c) attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso del lavoro, affari giuridici e legali;

d) trattamento giuridico ed economico del personale; interventi assistenziali e previdenziali;

e) servizi comuni e servizi tecnici; rilascio tessere di servizio; supporto per le attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;

f) acquisizione di beni e servizi; contratti.».

Note all'art. 5:

Per il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994:

«Art. 12.(Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali). — 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.

3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , con le modalità ivi previste.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile:

«Art. 51. (Astensione del giudice). — Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore."

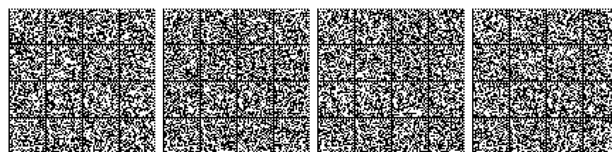
«Art. 52. (Ricusazione del giudice). — Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.».

— Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994:

«5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministra-



zione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della n. 487 del 1994:

«1. L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene:

a) per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;

c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.».

Note all'art. 12:

Per il testo dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 162 del 2007:

«8. In sede di prima applicazione del presente decreto, e sino all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo, il funzionamento dell'Agenzia è assicurato con l'utilizzazione, nel limite massimo di duecentocinque unità di personale:

a) numero non superiore a dodici proveniente dai ruoli del Ministero dei trasporti, in regime di comando;

b) per la restante parte, con oneri a carico dell'ente di provenienza fino all'attuazione dell'articolo 26, con personale tecnico, avente riconosciute capacità e competenza, anche proveniente da F.S. S.p.A., R.F.I. S.p.A. e da società controllate da F.S. S.p.A., individuato, con procedura selettiva, sulla base di apposite convezioni che non devono comportare oneri per la finanza pubblica, con il Ministero dei trasporti ed il gruppo FS S.p.A., dall'Agenzia.».

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004:

«Art. 5.(Modalità di svolgimento delle selezioni). — 1. Il concorso pubblico per esami consiste nello svolgimento di due prove scritte e di una prova orale. Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica l'amministrazione può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto.

2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte sulle materie indicate nel bando di concorso. L'altra prova, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il concorso.

3. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonché l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'àmbito della prova orale, al fine di valutare la conoscenza, da parte del candidato, della lingua straniera ad un livello avanzato, è prevista la lettura, la traduzione di testi e la conversazione in una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando. Nel corso della prova orale è accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonché la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.

4. La commissione esaminatrice, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa nell'àmbito del procedimento concorsuale, stabilisce, preventivamente, i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.

5. Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo degli articoli 19 e 21 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998) — 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

1-*bis*. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-*ter*. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.



4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6-*bis*. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-*bis* e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-*ter*. Il comma 6 ed il comma 6-*bis* si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

6-*quater*. Per gli Enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosità di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-*bis*.

7.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi."

«Art. 21. (Responsabilità dirigenziale). (Art. 21, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 387 del 1998) — 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

1-*bis*. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.

2.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco../AppData/Local/Temp/Impostazioni locali/Temporary Internet Files/Content.IE5/WDX3P24X/DLGS165-01.htm - 65.».



Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 162 del 2007:

«Art. 26.(Risorse dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - Copertura finanziaria). — 1. Al funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 4 si provvede nei limiti delle seguenti risorse:

a) istituzione di un apposito fondo che viene alimentato, nei limiti della somma di 11.900.000 euro annui, con corrispondente riduzione delle somme di previsto trasferimento da parte dello Stato e destinate all'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto attualmente svolti da parte del gruppo F.S. S.p.A. Conseguentemente è ridotta l'autorizzazione di spesa dallo stato di previsione della spesa del Ministro dell'economia e delle finanze: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di 11.900.000 euro;

b) le entrate proprie dell'Agenzia, costituite dai proventi, derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio riservate all'agenzia dall'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/49/CE, e dagli introiti previsti nel proprio regolamento dall'Agenzia. Tali entrate sono direttamente riscosse dall'Agenzia con destinazione all'implementazione delle attività e delle dotazioni istituzionali;

c) l'incremento dell'1 per cento, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie a RFI S.p.A. L'importo corrispondente all'incremento viene incassato da RFI e corrisposto all'Agenzia per la sicurezza delle ferrovie.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2120 del Codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 297 del 1982:

«Art. 2120. (Disciplina del trattamento di fine rapporto). — In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2007),

pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:

«755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.».

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 12, del citato decreto legislativo n. 162 del 2007:

«12. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata del presente decreto legislativo, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il personale di qualifica dirigenziale è selezionato nel rispetto della normativa vigente in materia; tale personale può essere assunto anche con contratto a tempo determinato e, ove dipendente da una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni.».

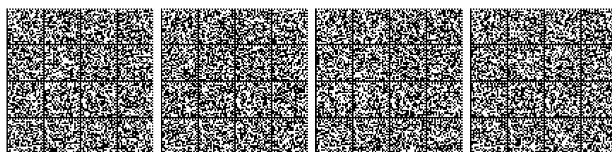
Note all'art. 20:

— Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica),.

pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

«36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.».

12G0005



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2012.

Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, con il quale è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale in rassegna è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del Presidente della Regione Siciliana - Commissario delegato del 22 dicembre 2011, con la quale si rappresenta l'esigenza di mantenere il regime straordinario e derogatorio per consentire il completamento delle iniziative finalizzate al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto necessario porre in essere gli ulteriori interventi indispensabili per la salute e per l'ambiente nei siti inquinati nel territorio della regione Siciliana individuati come siti da bonificare di interesse nazionale e regionale;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: "Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225";

Ritenuto, pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2011;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2012

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

12A00569

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2012.

Proroga dello stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2011, nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del Presidente della Regione Puglia del 5 dicembre 2011 con cui è stata rappresentata la necessità di fruire di un limitato ambito derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente, al fine di consentire il completamento di tutti gli interventi finalizzati al definitivo ritorno nell'ordinario;

Considerato che sono in via di ultimazione i lavori necessari all'adeguamento alla vigente normativa di rango comunitario di alcuni impianti di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Puglia;



Tenuto conto delle gravi ripercussioni di carattere sanitario ed ambientale derivanti dall'interruzione del servizio di depurazione delle acque;

Ravvisata, pertanto, la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio di depurazione delle acque, in deroga alla normativa ambientale, nelle more del completamento degli interventi sugli impianti finalizzati al rilascio di un refluo rispondente alle qualità volute dal legislatore di adeguamento degli impianti;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: "Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225";

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 dicembre 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2012

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

12A00570

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2012.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3995).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 recante la dichiarazione dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011, con il quale il predetto stato di emergenza è stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2012,

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010, n. 3861 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale";

Considerata la situazione di grave criticità conseguente al sovrappopolamento del sistema carcerario nazionale, causato dall'inadeguatezza delle strutture che ospitano gli istituti di pena;

Ravvisata la necessità di procedere all'espletamento delle procedure necessarie per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie ed all'aumento della capienza di quelle esistenti, al fine di assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei detenuti, garantendo altresì una migliore condizione di vita degli stessi;

Considerate l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 e la necessità di semplificare al massimo le procedure di affidamento e realizzazione delle opere carcerarie in deroga alla normativa di settore vigente;

Viste le note del Commissario delegato del 20 ottobre e del 29 dicembre 2011 e del Ministro della giustizia del 9 gennaio 2012;

Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Prefetto Angelo Sinesio è nominato Commissario delegato per il superamento della situazione conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale in sostituzione del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010, n. 3861, allo stesso non spetta alcun compenso.

2. Il Commissario delegato di cui al comma 1, oltre alle deroghe previste dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010, n. 3861, è autorizzato a derogare, ove necessario, alle seguenti ulteriori disposizioni normative:

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 106, 153, 154, 161, 163, 168, 169, 170, 199, 216, 230, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267;



decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 13, 14, 20, 22 e 23;

legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche ed integrazioni;

3. Per la durata dello stato d'emergenza e nel limite massimo di 15 unità, al personale dell'Amministrazione penitenziaria chiamato a concorrere nelle procedure di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 3861 del 19 marzo 2010 viene riconosciuto un compenso per lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili pro capite.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, quantificati in euro 100.000,00, si provvede a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010, n. 3861. Dall'applicazione dei commi 1 e 2 della presente ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

12A00571

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Segato Silveira Ana Elisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita: «Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'art. 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 29 gennaio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Segato Silveira Ana Elisa, nata a Santa Maria (Stato di Rio Grande do *Sul)* - Brasile il giorno 20 giugno 1982, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Psicólogo», rilasciato in data 23 gennaio 2007 dalla «Universidade Federal de Santa Maria - UFSM» di Santa Maria (Brasile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 1° dicembre 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Psicólogo», rilasciato in data 23 gennaio 2007 dalla «Universidade Federal de Santa Maria - UFSM» di Santa Maria (Brasile) alla sig.ra Segato Silveira Ana Elisa, nata a Santa Maria (Stato di Rio Grande do *Sul)* - Brasile il giorno 20 giugno 1982, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. La dott.ssa Segato Silveira Ana Elisa è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di «Psicologo», previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A



dell'ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00501

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Knippel Galletta Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto n. 286/1998, che recita: «Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'art. 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 49 relativo al riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 concernente l'attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4 di detto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 concernente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto l'art. 29 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248;

Vista l'istanza in data 7 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Knippel Galletta Ana Maria, nata a São Paulo (Stato di São Paulo) - Brasile il giorno 7 ottobre 1954, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Psicóloga», rilasciato in data 4 gennaio 1979 dalla «Pontificia Universidade Católica de São Paulo» di San Paolo (Brasile), ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di psicologo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Preso atto che nella riunione della conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi presso questo Ministero in data 1° dicembre 2011, si è ritenuto sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in questione senza attribuzione di misura compensativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Psicóloga», rilasciato in data 4 gennaio 1979 dalla «Pontificia Universidade Católica de São Paulo» di San Paolo (Brasile) alla sig.ra Knippel Galletta Ana Maria, nata a São Paulo (Stato di São Paulo) - Brasile il giorno 7 ottobre 1954, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

2. La dott.ssa Knippel Galletta Ana Maria è, pertanto, autorizzata ad esercitare in Italia la professione di «Psicologo», previa iscrizione all'albo degli Psicologi, sez. A dell'ordine territorialmente competente, che provvede ad informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00502



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 11 gennaio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 13285 del 20 dicembre 2011 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, nel giorno 19 dicembre 2011, con esclusione delle sezioni di Breno e Salò;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'ufficio del garante del contribuente con nota prot. n. 107 in data 3 gennaio 2012;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia il giorno 19 dicembre 2011, con esclusione delle sezioni di Breno e Salò.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 gennaio 2012

Il direttore regionale: ORSINI

12A00487

DECRETO 11 gennaio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota del 10 dicembre 2011 del direttore dell'Ufficio provinciale di Mantova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento della sezione di pubblicità immobiliare di Castiglione delle Stiviere, nel giorno 19 dicembre 2011;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Mantova, sezione di pubblicità immobiliare di Castiglione delle Stiviere, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'ufficio del garante del contribuente con nota prot. n. 108 in data 3 gennaio 2012;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Mantova, sezione di pubblicità immobiliare di Castiglione delle Stiviere, il giorno 19 dicembre 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 gennaio 2012

Il direttore regionale: ORSINI

12A00488



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento IT/H/0133/001/R/001, del medicinale «Actitob» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/171 del 15 novembre 2011

Medicinale: ACTITOB.

Confezioni:

036649010 - 300mg/4ml Soluzione da nebulizzare 16 contenitori monodose

036649022 - 300mg/4ml Soluzione da nebulizzare 28 contenitori monodose

036649034 - 300mg/4ml Soluzione da nebulizzare 56 contenitori monodose

Titolare AIC:Master Pharma S.r.l..

Procedura Mutuo Riconoscimento

con scadenza il 23 marzo 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A00495

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento IT/H/0132/001/R/001, del medicinale «Tobrineb» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/170 del 15 novembre 2011

Medicinale: TOBRINEB.

Confezioni:

036647042 - 300mg/4ml soluzione da nebulizzare 4 contenitori monodose

036647016 - 300mg/4ml soluzione da nebulizzare 16 contenitori monodose

036647028 - 300mg/4ml soluzione da nebulizzare 28 contenitori monodose

036647030 - 300mg/4ml soluzione da nebulizzare 56 contenitori monodose

Titolare AIC: Promedica S.r.l.

Procedura Mutuo Riconoscimento

con scadenza il 23 marzo 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A00496

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Gabexine» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/158 del 15 novembre 2011

Medicinale: GABEXINE.

Confezioni:

036663 019 - 100 mg capsule rigide 50 capsule

036663 021 - 300 mg capsule rigide 50 capsule

036663 033 - 400 mg capsule rigide 50 capsule

Titolare AIC: Chiesi Farmaceutici SpA

Procedura Nazionale

con scadenza il 9 aprile 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.



La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A00497

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Ipolab» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/160 del 15 novembre 2011

Medicinale: Ipolab.

Confezioni:

024981 045 50 compresse, 200 mg;

024981 058 50 compresse, 400 mg.

Titolare A.I.C.: S.F. GROUP s.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

da A.I.C. 024981 045 - Ipolab 200 mg compresse 50 compresse ricoperte

a A.I.C. 024981 045 - Ipolab 200 mg compresse 50 compresse rivestite

da A.I.C. 024981 058 - Ipolab 400 mg compresse 50 compresse ricoperte

a A.I.C. 024981 058 - Ipolab 400 mg compresse 50 compresse rivestite

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A00498

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Bromazepam Almus» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/162 del 15 novembre 2011

Medicinale: Bromazepam Almus.

Confezioni:

036472 013 1,5 mg compresse, 20 compresse;

036472 025 3 mg compresse, 20 compresse;

036472 037 2,5 mg/ml gocce orali soluzione, flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Almus S.R.L.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 23 dicembre 2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A00499

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Bromazepam Alter» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/161 del 15 novembre 2011

Medicinale: Bromazepam Alter.

Confezioni:

036133 015 1,5 mg compresse, 20 compresse;

036133 027 3 mg compresse, 20 compresse;

036133 039 2,5 mg/ml gocce orali, soluzione flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.R.L.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 19 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.



La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A00500

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo su indicato.

La ratifica è stata autorizzata con legge 14 giugno 2011, n. 99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2011.

In conformità al suo articolo 21, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 12 settembre 2011.

12A00515

Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaijan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Baku il 21 luglio 2004.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della Convenzione su indicata.

La ratifica è stata autorizzata con legge 3 febbraio 2011, n. 6, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2011 - Supplemento ordinario n. 50.

In conformità al suo articolo 31, comma 2, la Convenzione è entrata in vigore il giorno 13 agosto 2011 e le sue disposizioni sono applicabili dal 1° gennaio 2012.

12A00516

Rilascio di *exequatur*

In data 4 gennaio 2012 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Virgilio Pompei, Console onorario della Repubblica del Senegal in Genova.

12A00517

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia a Charleroi (Belgio)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 2011 la circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia a Charleroi è così modificata: la provincia di Hainaut, la provincia di Namur, la provincia di Liegi e la provincia di Lussemburgo.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 2011 la circoscrizione territoriale del dipendente Vice Consolato di Mons è costituita dall'Hainaut occidentale (comuni di Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, Lens, Mons, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Quaregnon, Rumes, Mouscron, Comines, Tournai, Estaimpuis, Mont-de-L'Enclus, Celles, Antoing, Péruwelz, Leuze-en-Hainaut, Frasnes-lez-Anvaing, Ellezelles, Flobecq, Ath, Chièvres, Brugelette, Bernissart, Pecq, Brunehaut, Beloeil, Binche, Enghien, Estinnes, Le Roeulx, Silly, Lessines, Soignies e Braine-le-Comte).

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: VERDERAME

12A00518

Soppressione del Consolato Generale d'Italia a Liegi (Belgio)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(Decreto interministeriale n. 2480, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio il 2 dicembre 2011).

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 2011 è soppresso il Consolato Generale d'Italia a Liegi (Belgio).

(*Omissis*).

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.

Roma, 14 novembre 2011

Il Ministro degli affari esteri: FRATTINI

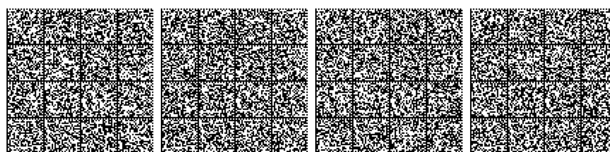
Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

12A00519

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in San Cristobal (Venezuela)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis);



Decreta:

Il sig. Armando Baldini, vice console onorario in San Cristobal (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dai comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Maracaibo);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice Consolato onorario in San Cristobal;

j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento provvisorio - ETD, presentate dai cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Maracaibo, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate dai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato d'Italia in Maracaibo;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Maracaibo;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2011

Il direttore generale: VERDERAME

12A00520

Rilascio di *exequatur*

In data 2 gennaio 2012 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Eugenio Maria Patroni Griffi, console onorario della Repubblica d'Austria in Napoli.

12A00521

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense militari

Con il decreto ministeriale n. 526 in data 27 aprile 2011 al generale dell'esercito degli Stati Uniti d'America David Howell Petraeus, nato il 7 novembre 1952 a Cornwall-on-Hudson (New York) è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Comandante delle forze della coalizione in Iraq e delle forze dell'Organizzazione del trattato del nord Atlantico in Afghanistan, soldato impareggiabile e interprete tenace e lungimirante degli ideali di libertà e democrazia, ha offerto ripetute prove di coraggio e di straordinarie doti organizzative per contrastare la minaccia terroristica e per affermare l'ordinata e pacifica convivenza dei popoli. Amico e convinto estimatore dell'Arma dei carabinieri, ha promosso il loro impiego per l'addestramento e la riorganizzazione delle Forze di polizia irachene e afghane, valorizzando e facendo risaltare le peculiari capacità professionali del carabiniere in tutti i contesti internazionali. Con la sua opera saggia, appassionata e instancabile, ha rafforzato in modo straordinario il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Italia nel mondo». — Territorio nazionale ed estero, 10 febbraio 2007-17 ottobre 2010.

Con il decreto ministeriale n. 1031 in data 30 agosto 2010 al generale di corpo d'armata Mario Prato Di Pamparato, nato il 16 giugno 1932 a Perugia, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Splendida figura di ufficiale generale in possesso di eccezionali qualità intellettuali e di non comuni doti umane e morali, ha dimostrato nel corso della sua lunga e brillante carriera somma perizia, altissima competenza e grandissimo intuito nell'assolvimento dei molteplici incarichi ricoperti. Il contributo concettuale e l'abilità realizzativa dimostrati nell'ambito della ristrutturazione funzionale della Scuola di artiglieria, nonché nel rinnovo dell'impostazione ordinativa e operativa del sovrano militare Ordine di Malta in chiave di recuperata prontezza, ne fanno una figura di sicuro e costante riferimento. Magnifico professionista, animato da profondo spirito di servizio che, grazie alle altissime virtù militari, ha contribuito a rafforzare e ad accrescere il prestigio dell'Esercito italiano in Patria e all'estero». — Roma, 1954–2010.

Con il decreto ministeriale n. 1052 in data 22 settembre 2011 è stato rettificato il decreto ministeriale n. 1032 datato 30 agosto 2010 con il quale è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Esercito al generale di corpo d'armata Mario Prato Di Pamparato nel seguente modo: le parole contenute nel testo della motivazione «del sovrano militare Ordine di Malta» sono rettificate in «del Corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militar Ordine di Malta».

Con il decreto presidenziale n. 9 in data 19 maggio 2011 al sottocapo nocchiere di porto Federico Nicoletti, nato il 9 novembre 1983 a



Gagliano del Capo (Lecce), è stata concessa la medaglia di bronzo al valor di Marina con la seguente motivazione: «Componente di motovedetta impegnata in un'operazione di ricerca e soccorso in mare, in condizioni meteorologiche particolarmente avverse, non esitava a tuffarsi in acqua per soccorrere due naufraghi accidentalmente caduti durante le attività di trasbordo di 238 cittadini extracomunitari. La sua azione risultava determinante per il recupero dei due malcapitati. Fulgido esempio di coraggio, elevata perizia marinaresca e generosità, esaltava il prestigio della Forza armata di appartenenza». — Canale di Sicilia, 25 aprile 2008.

Con il decreto presidenziale n. 10 in data 19 maggio 2011 al sottocapo (ora sottocapo di 3ª classe) nocchiere di porto/motorista Oronzo Giuseppe Oliva, nato il 7 luglio 1979 a Massafra (Taranto), è stata concessa la medaglia di bronzo al valor di Marina con la seguente motivazione: «Componente di motovedetta impegnata in un'operazione di ricerca e soccorso in mare, in condizioni meteorologiche particolarmente avverse, non esitava a tuffarsi in acqua per soccorrere due naufraghi accidentalmente caduti durante le attività di trasbordo di 238 cittadini extracomunitari. La sua azione risultava determinante per il recupero dei due malcapitati. Fulgido esempio di coraggio, elevata perizia marinaresca e generosità, esaltava il prestigio della Forza armata di appartenenza». — Canale di Sicilia, 25 aprile 2008.

Con il decreto presidenziale n. 46 in data 1º giugno 2011 al colonnello Antonio Concezio Amoroso, nato il 7 dicembre 1960 a Scanno (L'Aquila), è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Avvedutosi di due rapinatori armati all'interno dell'istituto di credito ove era occasionalmente presente, con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed eccezionale coraggio non esitava ad affrontarli, costringendoli a desistere dal proposito e a darsi alla fuga. Si poneva immediatamente all'inseguimento dei malfattori e benché fatto segno a proditoria azione di fuoco, riusciva a bloccarne uno e a trarlo in arresto dopo una violenta colluttazione. Contribuiva successivamente, in maniera determinante, all'identificazione del secondo criminale e di un complice appostato all'esterno della banca. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere». — Roma, 27 settembre 2010.

Con il decreto ministeriale n. 100 in data 12 settembre 2011 al capitano di fregata servizio sanitario Alvaro Maria Managò, nato il 22 maggio 1963 a Catania, è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina con la seguente motivazione: «Ufficiale superiore medico, imbarcato su elicottero per una difficile operazione di soccorso a dei naufraghi recuperati da un mercantile, nonostante le proibitive condizioni meteorologiche forniva con pieno successo assistenza a due infortunati in pericolo di vita. In tale occasione evidenziava brillante professionalità, elevata perizia marinaresca e senso del dovere, fredda lucidità e straordinario acume. Fulgido esempio di abnegazione e spirito di responsabilità, con il suo operato dava lustro alla Marina militare italiana». — Mar Mediterraneo a sud di Lampedusa, 17 aprile 2009.

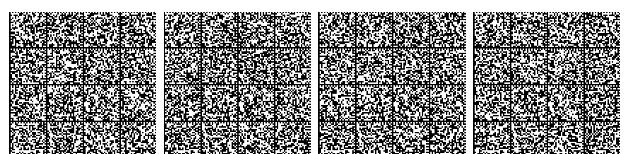
Con il decreto ministeriale n. 101 in data 12 settembre 2011 al tenente di vascello pilota Andrea Cirianni, nato il 5 marzo 1970 a Roma, è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina con la seguente motivazione: «Comandante di elicottero, nel corso di una difficile operazione di soccorso medico a dei naufraghi recuperati da un mercantile, nonostante le proibitive condizioni meteorologiche evacuava due infortunati gravi e provvedeva a rilasciare a bordo dell'imbarcazione in difficoltà viveri e acqua. In tale occasione evidenziava brillante professionalità, elevata perizia marinaresca e senso del dovere, fredda lucidità e intrepido coraggio. Fulgido esempio di abnegazione e spirito di responsabilità, con il suo operato dava lustro alla Marina militare italiana». — Mar Mediterraneo a sud di Lampedusa, 17 aprile 2009.

Con il decreto ministeriale n. 102 in data 12 settembre 2011 al primo maresciallo specialista del sistema di combattimento/ecogoniometrista/operatore di volo Sergio Scalzo, nato il 29 agosto 1966 a Napoli, è stata concessa la medaglia d'argento al merito di Marina con la seguente motivazione: «Operatore di volo, nel corso di una difficile operazione di soccorso medico a dei naufraghi recuperati da un mercantile, nonostante le proibitive condizioni meteorologiche contribuiva ad evacuare due infortunati gravi e provvedeva a rilasciare a bordo dell'imbarcazione in difficoltà viveri e acqua. In tale occasione evidenziava brillante professionalità, elevata perizia marinaresca e senso del dovere, fredda lucidità e intrepido coraggio. Fulgido esempio di abnegazione e spirito di responsabilità, con il suo operato dava lustro alla Marina militare italiana». — Mar Mediterraneo a sud di Lampedusa, 17 aprile 2009.

Con il decreto presidenziale n. 283 in data 29 settembre 2011 al 187° reggimento paracadutisti «Folgore», è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: «Reggimento paracadutisti impiegato in teatro afghano, assolveva brillantemente ai propri compiti con consapevole sprezzo del pericolo, indiscusso valore e costante spirito di sacrificio. In particolare, nel corso di violenti e ripetuti attacchi a un convoglio, sosteneva accesi combattimenti respingendo le forze ostili attraverso numerosi episodi di coraggio e riuscendo, in tal modo, a evitare il coinvolgimento della popolazione civile negli scontri. Straordinaria espressione di nobili ideali, assoluta dedizione al servizio ed elette virtù militari, con il suo operato rinnovava la tradizione e il valore dei paracadutisti, contribuendo ad esaltare il prestigio dell'Esercito». — Afghanistan, 3 aprile-20 ottobre 2009.

Con il decreto presidenziale n. 284 in data 29 settembre 2011 al 183° reggimento paracadutisti «Nembo», è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: «Reggimento paracadutisti impiegato in un'area caratterizzata dalla forte presenza di insorti, fronteggiava i molteplici pericoli dimostrando assoluto valore, indiscussa professionalità, altissimo senso del dovere e consapevole sprezzo del pericolo. In particolare, i paracadutisti del reggimento impegnati in operazioni congiunte con l'esercito afghano e le forze internazionali di assistenza alla sicurezza, contrastavano intensi e violenti attacchi condotti da forze ostili, neutralizzandoli con mirabile coraggio, indomito ardimento e somma perizia, anche a rischio della vita, garantendo così il controllo di un'area di fondamentale importanza per la manovra. Eccezionale espressione di elette virtù militari, contribuiva, con il suo operato, a esaltare il prestigio dell'Esercito». — Afghanistan, 3 aprile-20 ottobre 2009.

Con il decreto ministeriale n. 1036 in data 6 settembre 2011 al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Costituito il 1° ottobre 1996, superando le notevoli difficoltà tecniche e organizzative iniziali, ha condotto con eccezionale efficacia le



molteplici e articolate attività di selezione e reclutamento del personale militare dell'Esercito. Il personale dell'Ente ha operato con somma perizia, animato da altissimo senso di responsabilità e spirito di sacrificio, sostenendo intensi carichi di lavoro per consentire alla Forza armata di immettere nei propri ranghi i giovani più capaci e motivati, tra quanti hanno chiesto di servire in armi l'Italia. Chiaro esempio di virtù militari e di preclare professionalità, il Centro ha fornito un concorso intelligente per la predisposizione e l'attuazione delle procedure selettive del personale dell'Esercito italiano, riscuotendo ammirazione anche nei contesti internazionali». — Foligno, 1° ottobre 1996-7 maggio 2011.

Con il decreto ministeriale n. 577 in data 12 ottobre 2011 al generale di corpo d'armata Luigi Federici, nato il 21 febbraio 1934 a Arcola (La Spezia), è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con impareggiabile competenza, rara abnegazione e acuta lungimiranza, ha concepito soluzioni organizzative di straordinaria efficacia e ha esercitato una mirabile ed esemplare azione di comando, consentendo all'Arma di rafforzare il ruolo di istituzione di riferimento per la salvaguardia degli ideali di libertà e giustizia. Ufficiale generale di preclare qualità umane e professionali, con la sua opera saggia, appassionata e instancabile, ha contribuito, anche dopo la lunga e prestigiosa carriera militare, al progresso dell'Arma dei carabinieri, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e della nazione». — Territorio nazionale, 9 marzo 1993-20 febbraio 1997; 21 febbraio 1997-23 luglio 2011.

Con il decreto ministeriale n. 578 in data 12 ottobre 2011 al generale di corpo d'armata Lorenzo Valditara, nato il 20 giugno 1921 a Novara, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con impareggiabile competenza, rara abnegazione e acuta lungimiranza, ha concepito soluzioni organizzative di straordinaria efficacia e ha esercitato una mirabile ed esemplare azione di comando, consentendo all'Arma di rafforzare il ruolo di istituzione di riferimento per la salvaguardia degli ideali di libertà e giustizia. Ufficiale generale di preclare qualità umane e professionali, con la sua opera saggia, appassionata e instancabile, ha contribuito, anche dopo la lunga e prestigiosa carriera militare, al progresso dell'Arma dei carabinieri, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e della nazione». — Territorio nazionale, 14 settembre 1981-19 gennaio 1984; 20 gennaio 1984-23 luglio 2011.

Con il decreto presidenziale n. 281 in data 29 luglio 2011 al capitano Alessandro Romani, nato il 18 luglio 1974 a Roma, è stata concessa la medaglia d'oro al valore dell'Esercito «alla memoria» con la seguente motivazione: «Incursore e soccorritore militare, interveniva, con la sua unità, nel tentativo di catturare degli insorti intenti a posizionare un ordigno esplosivo sul ciglio di una strada. Dimostrando spiccato coraggio e somma perizia, nel corso dell'azione esponeva scientemente la propria vita a manifesto rischio per contrastare la reazione ostile. Gravemente ferito, negli ultimi istanti di vita anteponeva il dovere alla propria incolumità, preoccupandosi del buon esito della missione e delle condizioni di salute dei suoi uomini. Splendida figura di ufficiale che, con il proprio estremo sacrificio, ha dato lustro all'Esercito nel contesto internazionale». — Farah (Afghanistan), 17 settembre 2010.

Con il decreto presidenziale n. 282 in data 29 luglio 2011 al primo caporal maggiore Elio Domenico Rapisarda, nato il 27 aprile 1983 a Catania, è stata concessa la medaglia d'argento al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: «Incursore dell'Esercito, durante un'azione tesa a neutralizzare alcuni elementi ostili che avevano posizionato un ordigno sul ciglio di una strada, interveniva, insieme alla sua unità, nel tentativo di catturare gli attentatori. Esponendo la propria vita a manifesto rischio, operando in condizioni di estrema difficoltà, dimostrava spiccato coraggio e perizia nel dirigersi verso il luogo dove era presente la forza ostile. Nel corso dell'azione, malgrado fosse stato ferito gravemente, anteponeva l'esito della missione alla propria incolumità. Superba figura di volontario che ha dato lustro all'Esercito in un contesto internazionale». Farah (Afghanistan), 17 settembre 2010.

Con il decreto ministeriale n. 527 in data 26 maggio 2011 al Reggimento corazzieri, è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Nel solco della storia ultrasecolare dell'Arma dei carabinieri, il Reggimento corazzieri ha offerto costanti e impareggiabili prove di assoluta fedeltà alla patria e alle più nobili virtù militari, con innumerevoli esempi di fulgido e straordinario eroismo. Severo e orgoglioso custode della sicurezza del Presidente della Repubblica, il reggimento, con il suo austero assetto formale, ha impeccabilmente interpretato la solennità dei più significativi momenti della storia istituzionale della nazione, dando splendide testimonianze di rara capacità professionale, incondizionata dedizione al dovere e mirabile abnegazione, così contribuendo a rafforzare il prestigio dell'Arma in patria e l'immagine dell'Italia nel mondo». — Territorio nazionale, 1868-2010.

Con il decreto ministeriale n. 529 in data 26 maggio 2011 al luogotenente Antonio Stefano Troga, nato il 27 aprile 1961 a Santadi (Cagliari) è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri con la seguente motivazione: «Luogotenente dei carabinieri in possesso di non comuni qualità professionali, incondizionata abnegazione e spirito d'iniziativa, nel corso di oltre trent'anni di carriera militare, ha costituito impareggiabile esempio per colleghi e collaboratori. Punto di riferimento per la popolazione e le autorità, con la sua opera avveduta e generosa, ha contribuito in modo straordinario all'affermazione dei valori dell'istituzione, esaltandone il lustro e il decoro». — Territorio nazionale, 28 giugno 1980-30 settembre 2010.

Con il decreto presidenziale n. 2040 in data 21 settembre 2011 è stato rettificato il decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1919, registro n. 139 Guerra, foglio n. 33 e pubblicato sul Bollettino ufficiale anno 1919, dispensa 43ª, pagina 3032, con il quale è stata concessa la medaglia d'argento al valor militare «sul campo» a Saurosi Maurizio come segue: «Saurosi Maurizio, da Bologna, soldato 21º reggimento artiglieria campagna, n. 4555 matricola» sostituito dal seguente: «Savorosi Maurizio, da Molinella (Bologna), soldato 10º reggimento artiglieria campagna, n. 45555 matricola».

12A00489



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 1° dicembre 2011 al 7 dicembre 2011.

Denominazione Azienda : **1 EMME SPA**

con sede in : **MEDOLAGO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MEDOLAGO** Prov : **BG**

Settore: **Altri lavori speciali di costruzione**

Unità di : **MEDOLAGO** Prov : **BG**

Settore: **Pulizia delle aree pubbliche**

Decreto del 07/12/2011 n. 63222

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **04/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **A.E.T. AMBIENTE E TERRITORIO**

con sede in : **REGGIO CALABRIA** Prov : **RC**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **REGGIO CALABRIA** Prov : **RC**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Decreto del 06/12/2011 n. 63196

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **Access Media**

con sede in : **PADOVA** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **RONCHI DEI LEGIONARI** Prov : **GO**

Settore: **Fabbricazione di elaboratori, sistemi e altre apparecchiature informatiche compresi gli accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**



Settore: **Fabbricazione di elaboratori, sistemi e altre apparecchiature informatiche compresi gli accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**

Unità di : **LALLIO** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione di elaboratori, sistemi e altre apparecchiature informatiche compresi gli accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**

Decreto del 01/12/2011 n. 63157

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **20/10/2011** al **19/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ACL Artigiani Calzaturieri**

con sede in : **PAOLA** Prov : **CS**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **PAOLA** Prov : **CS**

Settore: **FABBRICAZIONE DI CALZATURE**

Decreto del 06/12/2011 n. 63210

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**

****

Denominazione Azienda : **ALLESTIMENTI PORTANUOVA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione di mobili per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Decreto del 06/12/2011 n. 63178

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ALLISON**

con sede in : **PADOVA** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VOLTA MANTOVANA** Prov : **MN**

Settore: **Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo**

Decreto del 06/12/2011 n. 63181

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **ANCONA 1934**

con sede in : **MARTINA FRANCA** Prov : **TA**



Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **MARTINA FRANCA** Prov : **TA**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 06/12/2011 n. 63171

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **13/07/2011** al **12/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ANTICO CADORE SRL**

con sede in : **BELLUNO** Prov : **BL**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BELLUNO** Prov : **BL**

Settore: **Fabbricazione di elementi non assemblati per pavimenti in legno**

Comunicato del 06/12/2011 n. 63188

Comunicazione per atto di fusione della ECHI DEL PASSATO SRL – CIGS dal **15/11/2011** al **30/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **ARAFEN**

con sede in : **TARANTO** Prov : **TA**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **TARANTO** Prov : **TA**

Settore: **Edizione di riviste e periodici**

Decreto del 06/12/2011 n. 63209

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2013**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **29/02/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ARTWOOD**

con sede in : **MOIMACCO** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **MOIMACCO** Prov : **UD**

Settore: **Fabbricazione di altri mobili**

Decreto del 06/12/2011 n. 63191

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **25/05/2011** al **24/05/2012**

****



Denominazione Azienda : **ATTREZZERIA PAGANELLI SPA IN LIQ. E CONC. PREV.**

con sede in : **CINISELLO BALSAMO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **CINISELLO BALSAMO** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale**

Decreto del 07/12/2011 n. 63229

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **AVENANCE ITALIA SPA c/o Fivep S.p.A.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **OSNAGO** Prov : **LC**

Settore: **Mense**

Decreto del 07/12/2011 n. 63224

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/10/2011** al **29/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **B.T.R ITALIAN CACHEMIRE SRL**

con sede in : **NOCERA INFERIORE** Prov : **SA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **NOCERA INFERIORE** Prov : **SA**

Settore: **FABBRICAZIONE DI TESSUTI A MAGLIA**

Decreto del 06/12/2011 n. 63214

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **30/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **Bending Tooling**

con sede in : **VINOVO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **VINOVO** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE , INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE**

Decreto del 06/12/2011 n. 63192

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **20/09/2011** al **19/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **BIELLE GROUP SRL**

con sede in : **LONGIANO** Prov : **FC**



Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **LONGIANO** Prov : **FC**

Settore: **Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Decreto del 01/12/2011 n. 63143

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/06/2011** al **19/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **BITIMEC**

con sede in : **MONTEVARCHI** Prov : **AR**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **REGGELLO** Prov : **FI**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI**

Decreto del 06/12/2011 n. 63194

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **30/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **BOLT di STEFANO PALMESE**

con sede in : **POMIGLIANO D'ARCO** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **POMIGLIANO D'ARCO** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 01/12/2011 n. 63121

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **04/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **CALCESTRUZZI VAL D'ENZA**

con sede in : **MONTECCHIO EMILIA** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **MONTECCHIO EMILIA** Prov : **RE**

Settore: **Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per l'edilizia**

Decreto del 01/12/2011 n. 63148

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **12/08/2011** al **11/08/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****



Denominazione Azienda : **CIELO VENEZIA 1270 SPA**

con sede in : **CREAZZO** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CREAZZO** Prov : **VI**

Settore: **Fabbricazione di gioielleria e oreficeria**

Decreto del 01/12/2011 n. 63140

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **CIR FOOD S.C. C/O BESSEL S.P.A.**

con sede in : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SANTA MARIA HOE'** Prov : **LC**

Settore: **Mense**

Decreto del 07/12/2011 n. 63223

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/09/2011** al **31/12/2011**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/09/2011** al **16/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **CO.GE.ME.**

con sede in : **CASALMAGGIORE** Prov : **CR**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **CASALMAGGIORE** Prov : **CR**

Settore: **ALTRE ATTIVITA' DI PRIMA TRASFORMAZIONE A FREDDO DEL FERRO E DELL'ACCIAIO**

Decreto del 06/12/2011 n. 63207

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **31/08/2011** al **29/02/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **COMER SPA**

con sede in : **BAGNOLO IN PIANO** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BAGNOLO IN PIANO** Prov : **RE**

Settore: **Fabbricazione e installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.**

Decreto del 07/12/2011 n. 63233

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**

****

Denominazione Azienda : **COOPER STANDARD AUTOMOTIVE ITALY**

con sede in : **CIRIE'** Prov : **TO**



Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **BATTIPAGLIA** Prov : **SA**

Settore: **Fabbricazione di altri prodotti in gomma n.c.a.**
Decreto del 01/12/2011 n. 63150
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **12/04/2010** al **11/04/2012**
****

Denominazione Azienda : **CORRIERE PONTINO in Liquidazione**

con sede in : **LATINA** Prov : **LT**

Causale di Intervento : **cui all'articolo 35, comma 3, legge 416/81**

Unità di : **LATINA** Prov : **LT**

Settore: **Edizione di giornali**
Decreto del 01/12/2011 n. 63144
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **06/06/2011** al **05/06/2013**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **06/06/2011** al **05/06/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **CORSETTI SRL**

con sede in : **SAN GIOVANNI INCARICO** Prov : **FR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAN GIOVANNI INCARICO** Prov : **FR**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**
Decreto del 06/12/2011 n. 63165
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**

****

Denominazione Azienda : **Costelmar**

con sede in : **SAN MARCO EVANGELISTA** Prov : **CE**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **SAN MARCO EVANGELISTA** Prov : **CE**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI**
Decreto del 01/12/2011 n. 63158
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **20/10/2011** al **19/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****



Denominazione Azienda : **CRONOSTAMP SRL**

con sede in : **RIVOLI** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **RIVOLI** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione, riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome e forme in metallo**

Decreto del 06/12/2011 n. 63176

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/09/2011** al **03/03/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CTF TRASLOCHI**

con sede in : **MODENA** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MODENA** Prov : **MO**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

Decreto del 01/12/2011 n. 63141

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **30/06/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **DEFER CALZATURE**

con sede in : **CASANDRINO** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASANDRINO** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione di calzature non in gomma**

Decreto del 01/12/2011 n. 63123

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/10/2011** al **07/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **DEMASI**

con sede in : **RIZZICONI** Prov : **RC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **RIZZICONI** Prov : **RC**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI**

Decreto del 06/12/2011 n. 63172

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto



****

Denominazione Azienda : **E.T.C. EPITAXIAL TECHNOLOGY CENTER**

con sede in : **CATANIA** Prov : **CT**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CATANIA** Prov : **CT**

Settore: **FABBRICAZIONE , INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE**

Decreto del 01/12/2011 n. 63160

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **ESTEL OFFICE SPA**

con sede in : **THIENE** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **THIENE** Prov : **VI**

Settore: **Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Unità di : **ARSIERO** Prov : **VI**

Settore: **Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Unità di : **CAMPONOGARA** Prov : **VE**

Settore: **Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Unità di : **FIRENZE** Prov : **FI**

Settore: **Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**



Settore: **Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Unità di : **MOLFETTA** Prov : **BA**

Settore: **Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Decreto del 01/12/2011 n. 63127

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **07/09/2011** al **06/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **EURODENT IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **SAN LAZZARO DI SAVENA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAN LAZZARO DI SAVENA** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, compresi parti e accessori**

Decreto del 06/12/2011 n. 63206

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **31/08/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **EUROTEC**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CINTO CAOMAGGIORE** Prov : **VE**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI**

Decreto del 01/12/2011 n. 63125

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **30/05/2011** al **29/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **FALLIMENTO GARTO CAVI CON SOCIO UNICO**

con sede in : **CASELETTE** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **CASELETTE** Prov : **TO**

Settore: **Laminazione a freddo di nastri di ferro e di acciaio**



Decreto del 06/12/2011 n. 63186
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/10/2011** al **03/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **ROATTA DI ROATTA MANLIO & C.**

con sede in : **BRUZOLO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **BRUZOLO** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**
Decreto del 01/12/2011 n. 63120
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **29/10/2011** al **28/04/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **SARTOR COSTRUZIONI SAS di SARTOR DIEGO & C.**

con sede in : **ZERO BRANCO** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **ZERO BRANCO** Prov : **TV**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**
Decreto del 01/12/2011 n. 63151
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **23/05/2011** al **22/05/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **FASHIONABLE**

con sede in : **SANT'OMERO** Prov : **TE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SANT'OMERO** Prov : **TE**

Settore: **CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO**
Decreto del 07/12/2011 n. 63221
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **FEDERAL MOGUL ITALY**

con sede in : **MONDOVI'** Prov : **CN**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
Unità di : **CARPI** Prov : **MO**



Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Decreto del 07/12/2011 n. 63232

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **04/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **FELAMM**

con sede in : **NAPOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Sartorie: confezione su misura di abbigliamento esterno (escluso quello in pelle e pelliccia), comprese la modifica e le riparazione**

Comunicato del 01/12/2011 n. 63163

Comunicato per utilizzo CIGS, in capo alla soc. SGB SRL, dal **01/09/2011**

****

Denominazione Azienda : **FERRARI PRESS SRL**

con sede in : **ALBINEA** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ALBINEA** Prov : **RE**

Settore: **Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo**

Decreto del 07/12/2011 n. 63234

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **14/09/2011** al **13/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FERRO**

con sede in : **NOGARA** Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NOGARA** Prov : **VR**

Settore: **Costruzione di autostrade, strade, strade ferrate, campi di aviazione, impianti sportivi e altri lavori di superficie**

Decreto del 01/12/2011 n. 63129

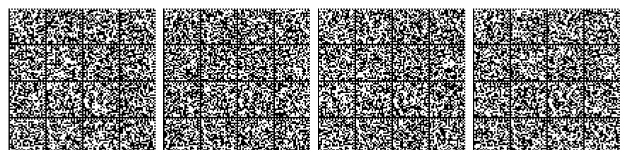
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **30/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **FILOGRAF LITOGRAFIA**

con sede in : **FORLI'** Prov : **FC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**



Unità di : **FORLI'** Prov : **FC**

Settore: **Altre stampe di arti grafiche**

Decreto del 01/12/2011 n. 63139

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**

****

Denominazione Azienda : **FIMSI – PMP PRO-MEC**

con sede in : **COSEANO** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VILLA SANTINA** Prov : **UD**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Comunicato del 07/12/2011 n. 63227

Comunicazione matricole INPS

****

Denominazione Azienda : **FIN.MA**

con sede in : **GAGLIANICO** Prov : **BI**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **GAGLIANICO** Prov : **BI**

Settore: **FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**

Decreto del 01/12/2011 n. 63149

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **19/09/2011** al **18/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **Finmek**

con sede in : **PADOVA** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **SULMONA** Prov : **AQ**

Settore: **FABBRICAZIONE DI APPARECCHI TRASMITTENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E LA TELEVISIONE E DI APPARECCHI PER LE TELECOMUNICAZIONI**

Unità di : **ARICCIA** Prov : **RM**

Settore: **FABBRICAZIONE DI APPARECCHI TRASMITTENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E LA TELEVISIONE E DI APPARECCHI PER LE TELECOMUNICAZIONI**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione di elaboratori, sistemi e altre apparecchiature informatiche compresi gli accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**



Unità di : **PADOVA** Prov : **PD**

Settore: **FABBRICAZIONE DI APPARECCHI TRASMITTENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E LA TELEVISIONE E DI APPARECCHI PER LE TELECOMUNICAZIONI**

Decreto del 01/12/2011 n. 63156

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **20/10/2011** al **19/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **Finmek Access**

con sede in : **PADOVA** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **SANTA MARIA CAPUA VETERE** Prov : **CE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI APPARECCHI TRASMITTENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E LA TELEVISIONE E DI APPARECCHI PER LE TELECOMUNICAZIONI**

Unità di : **PAGANI** Prov : **SA**

Settore: **Fabbricazione di elaboratori, sistemi e altre apparecchiature informatiche compresi gli accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**

Decreto del 01/12/2011 n. 63152

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **20/10/2011** al **19/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **Finmek Automation**

con sede in : **PADOVA** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **GENOVA** Prov : **GE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI APPARECCHI TRASMITTENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E LA TELEVISIONE E DI APPARECCHI PER LE TELECOMUNICAZIONI**

Unità di : **ARICCIA** Prov : **RM**

Settore: **FABBRICAZIONE DI APPARECCHI TRASMITTENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E LA TELEVISIONE E DI APPARECCHI PER LE TELECOMUNICAZIONI**

Decreto del 01/12/2011 n. 63155

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **20/10/2011** al **19/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****



Denominazione Azienda : **Finmek Solutions**

con sede in : **L'AQUILA** Prov : **AQ**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **L'AQUILA** Prov : **AQ**

Settore: **FABBRICAZIONE DI APPARECCHI TRASMITTENTI PER LA RADIODIFFUSIONE E LA TELEVISIONE E DI APPARECCHI PER LE TELECOMUNICAZIONI**

Decreto del 01/12/2011 n. 63153

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **20/10/2011** al **19/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **Finmek Space**

con sede in : **PADOVA** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **TRIESTE** Prov : **TS**

Settore: **Fabbricazione di elaboratori, sistemi e altre apparecchiature informatiche compresi gli accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**

Decreto del 01/12/2011 n. 63154

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **20/10/2011** al **19/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FIRE PLAST ITALIA IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SANTENA** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale**

Decreto del 06/12/2011 n. 63184

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **23/07/2011** al **08/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FRIGOSTAMP**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BRUINO** Prov : **TO**

Settore: **Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo**

Decreto del 01/12/2011 n. 63126

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **30/05/2011** al **29/05/2012**



****

Denominazione Azienda : **FULGOR S.R.L.**

con sede in : **GALLARATE** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GALLARATE** Prov : **VA**

Settore: **Fabbricazione di elettrodomestici compresi parti ed accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**

Decreto del 06/12/2011 n. 63182

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **30/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **GAS AND HEAT**

con sede in : **LIVORNO** Prov : **LI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **PISA** Prov : **PI**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 06/12/2011 n. 63195

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **10/10/2011** al **09/10/2012**

****

Denominazione Azienda : **GERVASONI**

con sede in : **PAVIA DI UDINE** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **PAVIA DI UDINE** Prov : **UD**

Settore: **Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile**

Decreto del 06/12/2011 n. 63193

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**

****

Denominazione Azienda : **GRESLAB SOC. COOP.**

con sede in : **SCANDIANO** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SCANDIANO** Prov : **RE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

Decreto del 01/12/2011 n. 63133

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **28/05/2011** al **27/05/2012**



Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **GRIVA CASALEGNO**

con sede in : **RIVA PRESSO CHIERI** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **RIVA PRESSO CHIERI** Prov : **TO**

Settore: **Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento**

Unità di : **ARIGNANO** Prov : **TO**

Settore: **Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento**

Unità di : **ARIGNANO** Prov : **TO**

Settore: **Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento**

Decreto del 01/12/2011 n. 63124

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/06/2011** al **19/06/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **GRUPPO GC DI CHICCO G.PPE & N.LA**

con sede in : **ANDRIA** Prov : **BT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TRANI** Prov : **BT**

Settore: **Confezione di biancheria e maglieria intima**

Unità di : **ANDRIA** Prov : **BT**

Settore: **Confezione di biancheria e maglieria intima**

Decreto del 01/12/2011 n. 63142

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **13/09/2011** al **12/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **GSR**

con sede in : **RIMINI** Prov : **RN**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

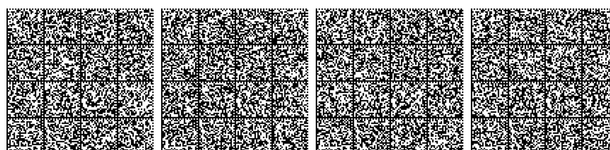
Unità di : **RIMINI** Prov : **RN**

Settore: **Fabbricazione e installazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli**

Decreto del 06/12/2011 n. 63183

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/05/2011** al **23/05/2012**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **24/05/2011** al **23/11/2011**



****

Denominazione Azienda : **IDRO.ERRE SPA**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici, comprese parti e accessori**

Decreto del 06/12/2011 n. 63174

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/07/2011** al **17/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **IMPE S.p.A.**

con sede in : **SANTERAMO IN COLLE** Prov : **BA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **QUALIANO** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Decreto del 01/12/2011 n. 63128

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**

****

Denominazione Azienda : **IMPIANTI ELETTRICI CALABRESI - IM.EL.CA. DI PAGLIARO FRANCESCO**

con sede in : **REGGIO CALABRIA** Prov : **RC**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **REGGIO CALABRIA** Prov : **RC**

Settore: **Installazione e riparazione di altri impianti n.c.a.**

Decreto del 06/12/2011 n. 63189

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/07/2011** al **17/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ISOTTA FRASCHINI**

con sede in : **SPOLETO** Prov : **PG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **DONGO** Prov : **CO**

Settore: **Fusione di metalli leggeri**

Decreto del 06/12/2011 n. 63185

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/09/2011** al **25/09/2012**



Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **JVP SAS DI CARLO VALERIO & C.**

con sede in : **PIOVE DI SACCO** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CONA** Prov : **VE**

Settore: **Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia**

Decreto del 01/12/2011 n. 63159

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **30/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **LABORATORI DIACO BIOMEDICALI**

con sede in : **TRIESTE** Prov : **TS**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **TRIESTE** Prov : **TS**

Settore: **Fabbricazione di medicinali, preparati farmaceutici, cerotti e simili**

Decreto del 06/12/2011 n. 63211

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/10/2011** al **03/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **Linea società cooperativa**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **EDITORIA**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Edizione di giornali**

Decreto del 01/12/2011 n. 63146

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/05/2011** al **30/04/2013**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/05/2011** al **01/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **M.R.C.**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale - editoria**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**



Settore: **Edizione di giornali**

Decreto del 01/12/2011 n. 63145

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **31/03/2013**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **30/09/2011**

****

Denominazione Azienda : **M.R.C.**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Edizione di giornali**

Decreto del 06/12/2011 n. 63213

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012 -**
POLIGRAFICI

****

Denominazione Azienda : **M.R.C.**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Edizione di giornali**

Decreto del 06/12/2011 n. 63212

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012 -**
GIORNALISTI

****

Denominazione Azienda : **MA.RI.MEC.**

con sede in : **BRINDISI** Prov : **BR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BRINDISI** Prov : **BR**

Settore: **Fabbricazione , installazione, riparazione e manutenzione di turbine idrauliche e termiche e di altre macchine che producono energia meccanica, compresi parti e accessori**

Decreto del 06/12/2011 n. 63168

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/10/2011** al **09/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **MABO PREFABBRICATI**

con sede in : **BIBBIENA** Prov : **AR**



Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CALUSO** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per l'edilizia, compresi i caminetti**

Decreto del 06/12/2011 n. 63177

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**

****

Denominazione Azienda : **MANDARINA DUCK**

con sede in : **GRANAROLO DELL'EMILIA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **GRANAROLO DELL'EMILIA** Prov : **BO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO E SELLERIA IN CUOIO E IN MATERIALE SIMILARE**

Decreto del 01/12/2011 n. 63164

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**

****

Denominazione Azienda : **MANERBA**

con sede in : **MANTOVA** Prov : **MN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GAZZUOLO** Prov : **MN**

Settore: **FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI**

Decreto del 06/12/2011 n. 63179

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **04/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **MARSILLI & CO. S.P.A.**

con sede in : **CASTELLEONE** Prov : **CR**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **CREMONA** Prov : **CR**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di robot industriali per usi molteplici, compresi parti e accessori**

Unità di : **SARONNO** Prov : **VA**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di robot industriali per usi molteplici, compresi parti e accessori**

Decreto del 01/12/2011 n. 63161

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **30/08/2011**



****

Denominazione Azienda : **Mb Progetti**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Installazione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici**
Decreto del 01/12/2011 n. 63122
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **04/09/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **MONDO DEL BABY**

con sede in : **CORCIANO** Prov : **PG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CORCIANO** Prov : **PG**

Settore: **Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati**

Unità di : **CITTA' DI CASTELLO** Prov : **PG**

Settore: **Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati**

Unità di : **FOLIGNO** Prov : **PG**

Settore: **Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati**

Unità di : **TORGIANO** Prov : **PG**

Settore: **Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati**

Unità di : **CITTA' DELLA PIEVE** Prov : **PG**

Settore: **Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati**

Unità di : **MARSCIANO** Prov : **PG**

Settore: **Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati**

Unità di : **FOSSATO DI VICO** Prov : **PG**

Settore: **Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati**

Unità di : **CORCIANO** Prov : **PG**

Settore: **Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati**

Unità di : **TERNI** Prov : **TR**

Settore: **Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati**
Unità di : **ORVIETO** Prov : **TR**



Settore: **Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati**

Unità di : **CASTENASO** Prov : **BO**

Settore: **Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati**

Unità di : **FABRIANO** Prov : **AN**

Settore: **Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati**

Unità di : **SIENA** Prov : **SI**

Settore: **Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati**

Decreto del 06/12/2011 n. 63204

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **27/09/2011** al **26/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **NUOVA SERISTUDIO**

con sede in : **CICAGNA** Prov : **GE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CICAGNA** Prov : **GE**

Settore: **Altre stampe di arti grafiche**

Unità di : **CARASCO** Prov : **GE**

Settore: **Altre stampe di arti grafiche**

Decreto del 07/12/2011 n. 63219

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **04/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **OMA - OFFICINA METALMECCANICA ANGELUCCI**

con sede in : **CASTIGLIONE A CASAURIA** Prov : **PE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTIGLIONE A CASAURIA** Prov : **PE**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 07/12/2011 n. 63218

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/10/2011** al **04/10/2012**

****

Denominazione Azienda : **PELLETTERIE ANGELA C S.R.L.**

con sede in : **ARZANO** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ARZANO** Prov : **NA**



Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO E SELLERIA IN CUOIO E IN MATERIALE SIMILARE**

Decreto del 01/12/2011 n. 63162

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**

****

Denominazione Azienda : **PERIMETRO SUD**

con sede in : **TRANI** Prov : **BT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BRINDISI** Prov : **BR**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **BRINDISI** Prov : **BR**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **LECCE** Prov : **LE**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **LECCE** Prov : **LE**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **MANDURIA** Prov : **TA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **AVETRANA** Prov : **TA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **TARANTO** Prov : **TA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **LECCE** Prov : **LE**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **LECCE** Prov : **LE**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **LECCE** Prov : **LE**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **LECCE** Prov : **LE**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **COPERTINO** Prov : **LE**

Settore: **Supermercati**



Unità di : **RACALE** Prov : **LE**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **SURANO** Prov : **LE**

Settore: **Supermercati**

Decreto del 07/12/2011 n. 63216

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **30/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **PIANETA IMMOBILAIRE**

con sede in : **VERUCCHIO** Prov : **RN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VERUCCHIO** Prov : **RN**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Decreto del 06/12/2011 n. 63173

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/07/2011** al **14/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **PIGOZZI IMPIANTISTICA**

con sede in : **REVERE** Prov : **MN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **REVERE** Prov : **MN**

Settore: **Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia elettrica**

Decreto del 06/12/2011 n. 63180

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/10/2011** al **09/10/2012**

****

Denominazione Azienda : **PLASTICPADNA SYSTEM**

con sede in : **GUASTALLA** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **GUASTALLA** Prov : **RE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE**

Decreto del 07/12/2011 n. 63231

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **15/11/2011** al **14/11/2012**

****

Denominazione Azienda : **PLAY MEDIA COMPANY SRL**

con sede in : **FORMELLO** Prov : **RM**



Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FORMELLO** Prov : **RM**

Settore: **Edizione di riviste e periodici**

Decreto del 01/12/2011 n. 63147

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **06/09/2011** al **05/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **PREFABBRICATI INDUSTRIALI**

con sede in : **AVELLINO** Prov : **AV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTEFREDANE** Prov : **AV**

Settore: **Fabbricazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per l'edilizia, compresi i caminetti**

Decreto del 01/12/2011 n. 63130

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **Prismo Universal Italiana S.p.A. in liquidazione**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Costruzione di autostrade, strade, strade ferrate, campi di aviazione, impianti sportivi e altri lavori di superficie**

Decreto del 06/12/2011 n. 63201

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **22/09/2011** al **21/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **PUNTO COSTRUZIONI DI PISCHEDDA ROBERTO**

con sede in : **CIRIE'** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SETTIMO TORINESE** Prov : **TO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**

Decreto del 06/12/2011 n. 63202

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **09/06/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****



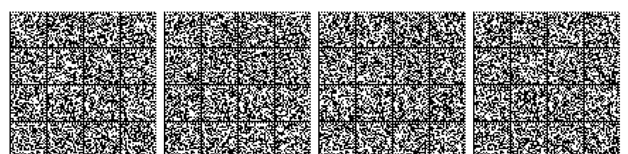
Denominazione Azienda : **REAL S.P.A.**
con sede in : **COLLEGNO** Prov : **TO**
Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**
Unità di : **COLLEGNO** Prov : **TO**
Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**
Decreto del 06/12/2011 n. 63199
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**
****

Denominazione Azienda : **Rieter Automotive Fimit Spa**
con sede in : **TORINO** Prov : **TO**
Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**
Unità di : **PIGNATARO MAGGIORE** Prov : **CE**
Settore: **Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di vestiario**
Decreto del 01/12/2011 n. 63138
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **16/03/2011** al **15/03/2012**
****

Denominazione Azienda : **S.L. MARMI**
con sede in : **AREZZO** Prov : **AR**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di : **AREZZO** Prov : **AR**
Settore: **Segagione e lavorazione non artistica delle pietre e del marmo**
Decreto del 06/12/2011 n. 63170
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/10/2011** al **09/10/2012**
****

Denominazione Azienda : **S.S.C. S.R.L.**
con sede in : **MILANO** Prov : **MI**
Causale di Intervento : **Crisi aziendale**
Unità di : **PORTOGRUARO** Prov : **VE**
Settore: **Ipermercati**
Decreto del 01/12/2011 n. 63137
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **30/06/2012**
****

Denominazione Azienda : **S.T.A. SRL - IN LIQUIDAZIONE**
con sede in : **CAGLIARI** Prov : **CA**



Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SARROCH** Prov : **CA**

Settore: **Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia elettrica**

Decreto del 06/12/2011 n. 63175

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/07/2011** al **17/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SAET**

con sede in : **LEINI'** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **LEINI'** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per la metallurgia, compresi parti e accessori**

Decreto del 06/12/2011 n. 63215

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **13/09/2011** al **12/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **SAPES**

con sede in : **BAGOLINO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **STORO** Prov : **TN**

Settore: **Produzione di pezzi di metallo fucinati**

Unità di : **CONDINO** Prov : **TN**

Settore: **Produzione di pezzi di metallo fucinati**

Decreto del 06/12/2011 n. 63187

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/07/2011** al **17/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **SAROGLIA & TAVERNA S.R.L.**

con sede in : **CHIERI** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CHIERI** Prov : **TO**

Settore: **TESSITURA**

Unità di : **ANDEZENO** Prov : **TO**

Settore: **TESSITURA**



Decreto del 01/12/2011 n. 63134
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/09/2011** al **25/09/2012**
****

Denominazione Azienda : **SERVICEPLANET S.R.L.**

con sede in : **MIRA** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MIRA** Prov : **VE**

Settore: **Servizi professionali ed imprenditoriali non previsti nei precedenti codici**
Decreto del 01/12/2011 n. 63131
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/10/2011** al **09/10/2012**
****

Denominazione Azienda : **SICURITALIA**

con sede in : **COMO** Prov : **CO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **SERVIZI DI VIGILANZA ED INVESTIGAZIONE**
Decreto del 06/12/2011 n. 63166
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**
****

Denominazione Azienda : **SIELTE SPA**

con sede in : **SAN GREGORIO DI CATANIA** Prov : **CT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**
Decreto del 01/12/2011 n. 63135
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**
****

Denominazione Azienda : **SIRTI SOCIETA' PER AZIONI**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **BATTIPAGLIA** Prov : **SA**



Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **BARI** Prov : **BA**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **CAMERI** Prov : **NO**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **FOSSANO** Prov : **CN**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettriche n.c.a., compresi parti e accessori**

Unità di : **MARENO DI PIAVE** Prov : **TV**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **OSIMO** Prov : **AN**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **PIANOPOLI** Prov : **CZ**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **SOAVE** Prov : **VR**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **TROIA** Prov : **FG**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **BENEVENTO** Prov : **BN**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**



Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **ROVERE' DELLA LUNA** Prov : **TN**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **ALESSANDRIA** Prov : **AL**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **CASSINA DE' PECCHI** Prov : **MI**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **LEINI'** Prov : **TO**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **SAN PIETRO IN GUARANO** Prov : **CS**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **SESTU** Prov : **CA**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **CALENZANO** Prov : **FI**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **FERRARA** Prov : **FE**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **GENOVA** Prov : **GE**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **NARDO'** Prov : **LE**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **PALERMO** Prov : **PA**



Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **SAN VINCENZO** Prov : **LI**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **SPOLTORE** Prov : **PE**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **VARESE** Prov : **VA**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **MATERA** Prov : **MT**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **MACOMER** Prov : **NU**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **BASILIANO** Prov : **UD**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **GENOVA** Prov : **GE**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **BELPASSO** Prov : **CT**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **CASANDRINO** Prov : **NA**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Unità di : **TORTOLI'** Prov : **OG**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

Decreto del 07/12/2011 n. 63217

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/08/2011** al **03/08/2013**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/08/2011** al **03/02/2012**

****



Denominazione Azienda : **TEKNA GROUP IN FALLIMENTO**

con sede in : **CERRINA** Prov : **AL**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **CERESETO** Prov : **AL**

Settore: **INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO ED IN SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI**

Decreto del 07/12/2011 n. 63228

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/07/2011** al **17/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TESSILGROSSO**

con sede in : **LESSONA** Prov : **BI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **LESSONA** Prov : **BI**

Settore: **INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO**

Unità di : **LESSONA** Prov : **BI**

Settore: **INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO**

Decreto del 06/12/2011 n. 63197

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **29/08/2011** al **28/08/2012**

****

Denominazione Azienda : **TESSITEX**

con sede in : **BENEVENTO** Prov : **BN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAN MARCO DEI CAVOTI** Prov : **BN**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 01/12/2011 n. 63136

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **think3**

con sede in : **CASALECCHIO DI RENO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASALECCHIO DI RENO** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione di elaboratori, sistemi e altre apparecchiature informatiche**



compresi gli accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione

Unità di : **AGRATE BRIANZA** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione di elaboratori, sistemi e altre apparecchiature informatiche compresi gli accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**

Unità di : **PESARO** Prov : **PU**

Settore: **Fabbricazione di elaboratori, sistemi e altre apparecchiature informatiche compresi gli accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**

Unità di : **PADOVA** Prov : **PD**

Settore: **Fabbricazione di elaboratori, sistemi e altre apparecchiature informatiche compresi gli accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**

Autorizzazione del 07/12/2011 n. 63230

Autorizzazione al pagamento diretto C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **12/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **TIPOGRAFIA COSTI E POGGIALI**

con sede in : **BORGO SAN LORENZO** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BORGO SAN LORENZO** Prov : **FI**

Settore: **Fabbricazione di prodotti cartotecnici**

Decreto del 06/12/2011 n. 63203

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **31/10/2011** al **30/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TIPOGRAFIA TOSCANA in liquidazione**

con sede in : **PONTE BUGGIANESE** Prov : **PT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PONTE BUGGIANESE** Prov : **PT**

Settore: **Altre stampe di arti grafiche**

Decreto del 06/12/2011 n. 63200

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TOP PLASTICS ITALY**

con sede in : **BEINASCO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BEINASCO** Prov : **TO**



Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Unità di : **BEINASCO** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**
Decreto del 06/12/2011 n. 63198
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **20/09/2011** al **19/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **TRAVERTINO TOSCANO**

con sede in : **RAPOLANO TERME** Prov : **SI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **RAPOLANO TERME** Prov : **SI**

Settore: **TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE E MARMO**
Decreto del 07/12/2011 n. 63226
Annullamento del pagamento diretto C.I.G.S. dal **07/03/2011** al **30/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **UNICOOP TIRRENO Gruppo Unicoop Tirreno**

con sede in : **PIOMBINO** Prov : **LI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TERNI** Prov : **TR**

Settore: **Supermercati**
Decreto del 06/12/2011 n. 63205
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **15/10/2011** al **14/10/2012**

****

Denominazione Azienda : **UTET**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale - editoria**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Edizione di riviste e periodici**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Edizione di riviste e periodici**
Decreto del 07/12/2011 n. 63225
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/11/2011** al **03/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **VALDICHIENTI**

con sede in : **TOLENTINO** Prov : **MC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**



Unità di : **TOLENTINO** Prov : **MC**

Settore: **Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, in qualsiasi materiale, esclusi parti e accessori**

Decreto del 06/12/2011 n. 63167

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/10/2011** al **09/10/2012**

****

Denominazione Azienda : **VINICOLA DEL SANNIO**

con sede in : **CASTELVENERE** Prov : **BN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTELVENERE** Prov : **BN**

Settore: **AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI**

Unità di : **CASTELVENERE** Prov : **BN**

Settore: **AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI**

Decreto del 06/12/2011 n. 63208

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **25/07/2011** al **24/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **VITERIA PETTARINI**

con sede in : **MANZANO** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MANZANO** Prov : **UD**

Settore: **Fabbricazione di filettatura e bulloneria**

Decreto del 06/12/2011 n. 63169

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/10/2011** al **23/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **WINDOW AUTOMATION INDUSTRY S.R.L A SOCIO UNICO**

con sede in : **GALLIERA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GALLIERA** Prov : **BO**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI**

Unità di : **ZOLA PREDOSA** Prov : **BO**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI**

Decreto del 01/12/2011 n. 63132



Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/01/2011** al **02/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **ZA.MA. S.R.L.**

con sede in : **CARATE BRIANZA** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CARATE BRIANZA** Prov : **MI**

Settore: **FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI**

Decreto del 07/12/2011 n. 63220

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/01/2011** al **16/01/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ZETAO SRL**

con sede in : **GALLARATE** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **GALLARATE** Prov : **VA**

Settore: **Fabbricazione di ricami**

Decreto del 06/12/2011 n. 63190

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **11/07/2011** al **10/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

12A00206



RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 14 novembre 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante: «Riconoscimento, alla sig.ra Laura Giannuzzi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 286 del 9 dicembre 2011).

Il decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 39 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* è stato erroneamente inserito fra i decreti emanati dal *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*. Deve intendersi invece emanato dal *Ministero dello sviluppo economico.*

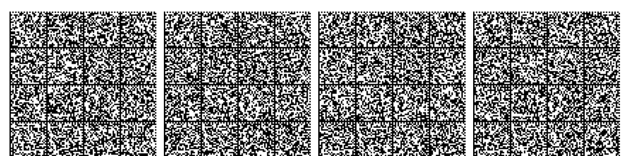
12A00615

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-015) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.







GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 9 gennaio 2012 vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento validi a partire dal 2012.

Avvertiamo i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.



€ 1,00

